

R.G. C.C. n. /



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Civile, nella persona del giudice unico Dott. Dario Albergo,
all’esito della camera di consiglio del 24.09.2025;

letti gli atti del procedimento iscritto al **R.G. C.C. n. 1501/2024**, con oggetto “OPPOSIZIONE TARDIVA A DECRETO INGIUNTIVO – FIDEIUSSIONE – POLIZZA FIDEIUSSORIA”

TRA

DEBITRICE

PARTE OPPONENTE

CESSIONARIA

dall'Avv. rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta,
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo

PARTE OPPOSTA

Ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1.1. Con atto di citazione notificato alla controparte il 05.08.2024, e depositato in pari data, CESSIONARIA conveniva in giudizio DEBITRICE, in persona del l.r.p.t., a mezzo della mandataria SERVICER, in persona del l.r.p.t., proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il Decreto Ingiuntivo n. /2023 emesso dal Tribunale Civile di Caltanissetta il 22-25.07.2023, nella procedura monitoria iscritta al R.G.C.C. n. /2023, contenente l'ingiunzione, a carico dello stesso (e solidalmente ad altri ingiunti) ed in favore

dell'opposta, al pagamento della somma di € 110.484,27 oltre interessi, spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio.

1.2. Il procedimento monitorio era stato introdotto dalla stessa parte opposta, in quanto cessionaria, a seguito di una cessione in blocco/operazione di cartolarizzazione, di un credito originariamente vantato da BANCA e nascente (per quanto qui di interesse) da fideiussione *omnibus* sottoscritta dall'opponente a garanzia del debitore principale [successivamente dichiarato fallito nel 2018], che aveva contratto con la predetta banca un contratto di conto corrente di corrispondenza e successivi quattro contratti di affidamento, essendosi poi reso inadempiente all'obbligo di rimborso.

1.3. Preliminarmente, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, parte opponente allegava di non avere avuto conoscenza dell'originaria notifica del decreto opposto, in quanto operata ad una casella PEC riferibile ad un'attività di natura professionale estranea a quella sottintesa al decreto ingiuntivo notificato. Con la conseguenza che la suddetta notifica avrebbe dovuto qualificarsi come inesistente o nulla. E di avere avuto, dunque, conoscenza del decreto solo in data 29.07.2024, per effetto di notifica di un atto di pignoramento presso terzi, con conseguente affermata tempestività ex art. 650 c.p.c.

1.4. Nel merito, avverso il suddetto decreto ingiuntivo, parte opponente lamentava:

- 1) la mancata trasmissione alla controparte, in forza della cessione in blocco, della posizione contrattuale concernente la garanzia, dovendosi quest'ultima qualificare come garanzia autonoma, e come tale non ricompresa nell'oggetto della cessione ex art. 58, comma 3, T.U.B.;
- 2) il difetto di legittimazione della controparte e della sua mandataria alla riscossione giudiziale del credito, in quanto non iscritte all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.;
- 3) il difetto di prova della ricomprensione nella cessione in blocco del credito fatto valere in questa sede;
- 4) anche previa declaratoria di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. per conformità al c.d. modello ABI, l'estinzione della fideiussione, per tardività dell'attivazione dei rimedi giudiziali avverso il debitore principale da parte dell'opposta; e comunque per mancata adeguata coltivazione delle iniziative operate in tal senso;
- 5) la violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto parte opposta avrebbe continuato ad erogare credito ad un debitore principale persistentemente moroso, peraltro non avendo tempestivamente avvisato il garante del deterioramento delle condizioni patrimoniali dello stesso;

1.5. L'opponente domandava, pertanto, previa sospensiva ex art. 649 c.p.c., revocarsi il decreto opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite.

2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte opposta deduceva anzitutto l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., in quanto la notifica del decreto opposto sarebbe comunque avvenuta nel rispetto dell'art. 3-bis, L. 53/1994, ad indirizzo PEC riferibile al destinatario risultante dal pubblico elenco INI-PEC, e comunque tale da raggiungere lo scopo informativo suo proprio. Inoltre, ed in ogni caso, controparte non avrebbe provato che, a causa dell'asserita irregolarità della notificazione, ella non avesse avuto tempestiva conoscenza del decreto e non avesse potuto proporre tempestiva opposizione, tenuto anche conto che già in data 23.11.2023 allo stesso indirizzo era stato notificato un primo atto di precetto.

2.2. Sui motivi di opposizione, deduceva invece:

- 1) che l'art. 58, comma 3, T.U.B. comporta il trasferimento di garanzie di qualsiasi tipo, dunque dovendosi considerare ricompresa anche la posizione verso la controparte qui dedotta;
- 2) l'irrelevanza civilistica della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B.;
- 3) la sufficiente prova, attraverso documentazione originariamente depositata ed integrazione successiva, della cessione del credito oggetto di giudizio;
- 4) a parte l'estrema genericità delle doglianze sull'asserita conformità al c.d. modello ABI, la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., in quanto il contratto si dovrebbe qualificare come autonomo di garanzia; ed in ogni caso la sufficienza, nel caso di contratti del suddetto tipo, delle iniziative stragiudiziali di diffida a soddisfare quanto in esso previsto;
- 5) l'infondatezza degli argomenti ex art. 1956 c.c., sia in quanto l'opponente era tenuto a rimanere informato sulle condizioni economiche della società debitrice principale (di cui peraltro era amministratore, l.r.p.t., e socio al 100%), sia perché comunque la banca erogatrice del credito avrebbe informato tempestivamente delle condizioni stesse al tempo dell'effettuazione dei finanziamenti, che comunque non avrebbero configurato un peggioramento significativo;

2.3. Pertanto, domandava l'inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese e compensi di lite.

3. Rigettata con ordinanza del 19.03.2025 l'istanza ex art. 649 c.p.c., e ritenuto non necessario ripetere la procedura di mediazione, svoltasi anteriormente all'ordinanza stessa (e rispetto alla quale, invece, parte opponente deduceva l'incompetenza territoriale), si rinviava la causa per la discussione e decisione ex art. 281-sexies, c.p.c., all'udienza del 24.09.2025, previa concessione di termine per note difensive conclusive. In questa sede, le parti procedevano a discussione. Quindi, il giudice si ritirava in camera di consiglio per deliberare la sentenza.

§§§

1.1. La c.d. opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è regolata dall'art. 650 c.p.c., per il quale *“L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.*

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.” Inoltre, per effetto della sentenza additiva C. Cost. n. 120/1976, è espressamente aggiunta ai casi di applicabilità del predetto articolo l'ipotesi in cui l'opposizione sia proposta da parte dell'intimato *“che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.”*

1.2. È principio consolidato in giurisprudenza quello per cui (così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18943 del 01/09/2006 (Rv. 598512 - 01)) *“Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto stesso, occorrendo, altresì, la prova - il cui onere grava sull'opponente - che proprio a cagione della nullità della notificazione l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del provvedimento: ai fini di tale prova, concernendo essa un fatto negativo, possono anche essere utilizzate presunzioni, sicché tale prova può ritenersi raggiunta tutte le volte che, tenuto conto delle modalità di esecuzione della notificazione e di eventuali altri elementi, si possa ragionevolmente ipotizzare che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.”* (con espressione di

principio analogo, ad esempio, sostanzialmente conformi anche le successive Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 11515 del 17/05/2007 (Rv. 597164 - 01); Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 20391 del 28/09/2007 (Rv. 599534 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008 (Rv. 605328 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10386 del 21/06/2012 (Rv. 623169 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013 (Rv. 626245 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25391 del 25/10/2017 (Rv. 646626 - 02); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017 (Rv. 646775 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018 (Rv. 650426 - 01)). Così come nella più recente Cass. Civ. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26155 del 27/09/2021 (non massimata) a pag. 5 si legge pure che l'ingiunto è onerato altresì della prova che egli, in ragione del vizio, “...non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (tra le tante, Cass., Sez. Un., 12 maggio 2005 n. 9938; Cass. 14 maggio 2013 n. 11550; Cass. 21 giugno 2012 n. 10386; Cass. 28 settembre 2007 n. 20391; Cass. 15 luglio 2003 n. 11066). Nessuna presunzione assoluta è quindi prevista e allora occorre una allegazione precisa ed una dimostrazione puntuale dei fatti in cui l'impossibilità si sarebbe concretata.”

2. Alla luce delle predette coordinate giurisprudenziali, va preliminarmente valutata l'ammissibilità dell'opposizione.

2.1. Dovendosi confermare l'impianto argomentativo già sintetizzato nell'ordinanza del 19.03.2025, parte opponente non ha mai nemmeno contestato la riferibilità a sé dell'indirizzo PEC a cui furono notificati (per stessa ammissione dell'opponente) ricorso monitorio e decreto ingiuntivo in data 26.07.2023 (cfr. all. 4 all'opposizione). Decreto poi dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. (per la posizione dell'odierno opponente) in data 30.10.2023. Dunque, e conseguentemente (data anche la regolare ricevuta telematica di consegna, già positivamente vagliata dal giudice del monitorio in funzione della pronuncia ex art. 647 c.p.c.) non è in discussione che l'atto fu comunque ricevuto ad un indirizzo PEC riferibile alla parte, e quindi esso è entrato nella sua sfera di conoscibilità. Ciò che già in sé basterebbe ad argomentare in senso negativo sull'ammissibilità dell'opposizione.

2.2. Pertanto, in ogni caso si configurerebbe, anche ove si ritenesse la notifica viziata (e si vedrà subito in seguito che non lo è), un fenomeno di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Sanatoria comunque ammissibile, in quanto, al limite, eventualmente il vizio (anche ammettendo fosse tale) sarebbe di nullità e mai di inesistenza, non sussistendo il caso limite di cui alla nota Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 (Rv. 640603 - 01), in quanto comunque si è avuta: a) l'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività (ciò che si è certamente avuto, in quanto si ha prova della notifica, operata ex art. 3-bis, L. 53/1994, da difensore legittimato da tale legge); b) la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita).

2.3. Ancora, e comunque, non risulta alcuna allegazione né prova delle ragioni per cui, in base al suddetto asserito vizio, l'opponente si sia trovato nella oggettiva impossibilità di proporre tempestiva opposizione.

2.4. Inoltre, parte opponente ha argomentato solo nel senso della riferibilità del predetto indirizzo PEC ad “*un'attività di natura professionale estranea a quella sottintesa all'oggetto del giudizio*”, con un argomento che però appare superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 12134 del 06/05/2024 (Rv. 672398 - 01), relativa proprio ad un indirizzo PEC estratto da INI-PEC, ha statuito che (grassetto aggiunto) “*In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta*

elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita).". Tale pronuncia è stata poi ripresa dalla più recente Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 1615 del 22/01/2025, pp. 7-8), per la quale allora l'art. 3-bis L. 53/1994 va letto in modo ampio e generale, senza potersi fare distinzioni relative all'ambito della vita per il quale un indirizzo PEC, risultante da pubblici registri, sia funzionale. Sul punto, in relazione specifica all'idoneità dell'indirizzo PEC estratto da INI-PEC, si può menzionare anche la precedente Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 2460 del 03/02/2021 (Rv. 660504 - 01)), per la quale (grassetto aggiunto) **"A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", [...] le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite [...] presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto [...] indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E."** E trattandosi proprio di indirizzo tratto dal registro INIPEC, si rientra proprio nell'alveo di tali coordinate.

2.5. Obiettivamente, non si vede la pertinenza intrinseca nelle argomentazioni svolte, anche in sede di note conclusive, in relazione all'introduzione del registro INAD (che si pone come un ampliativo della domiciliatura digitale, anche per i soggetti che non avessero una PEC di tipo professionale risultante da pubblici registri) e della recentissima operazione di confluenza autoritativa anche in quel registro delle PEC provenienti dai predetti altri registri. A voler opinare nel senso di parte opponente, paradossalmente, INAD avrebbe allora introdotto una ulteriore complicazione (piuttosto che semplificazione) nelle operazioni di notificazione in favore dei professionisti, in quanto avrebbe consentito una notificazione di atti per ragioni estranee a quelle professionali solo in caso di iscrizione dell'indirizzo PEC anche a INAD (e che, prima degli ultimi sviluppi menzionati, allora sarebbe stata rimessa alla volontà del professionista stesso). Con una vera e propria frustrazione della *ratio* di fondo sia della giurisprudenza sia degli interventi legislativi (cfr. la priorità delle notifiche telematiche con la Riforma Cartabia) degli ultimi tempi, che invece hanno il proprio nucleo fondamentale nella semplificazione e telematizzazione delle notifiche, secondo criteri di sicurezza e certezza.

2.6. Quanto, infine, ai cenni alla posizione di consumatore e all'opposizione tardiva ex Cass. Civ. SSUU 9479/2023, obiettivamente meramente abbozzati in sede di note conclusive, preme solo precisare che anzitutto mai la presente opposizione è stata strutturata in tali termini, ed in ogni caso, in relazione al rapporto dedotto in giudizio, l'opponente non assume la qualifica di consumatore, in quanto l.r.p.t. (quantomeno al tempo della conclusione del contratto) della società debitrice principale (qualifica mai contestata, e desumibile altresì dalla sottoscrizione con proprio nome e cognome sopra al timbro della società sui contratti di conto corrente e di affidamento della società, cfr. all. 1-2 alla comparsa di risposta), ed in quanto, proprio sulla fideiussione, è sbarrata la casella NO in ordine alla qualifica di consumatore.

2.7. Pertanto, in ragione del complesso delle superiori argomentazioni, l'opposizione va ritenuta inammissibile.

3. In secondo luogo, è necessario comunque operare i dovuti chiarimenti in ordine alla questione relativa alla mediazione.

3.1. Va premesso che astrattamente la causa soggiace *ratione materiae* alla mediazione obbligatoria, inquadrandosi ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 tra i contratti finanziari, in quanto la posizione fatta valere è quella relativa ad un rapporto oggetto di cessione in blocco/operazione di cartolarizzazione. Inoltre, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, sempre in via di primo approccio, l'obbligo sarebbe scattato solo successivamente *"alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;"* (cfr. art. 5, comma 6, lett. a), D. Lgs. cit.), e dunque, tecnicamente, immediatamente dopo

l'ordinanza del 19.03.2025, e ormai per espressa disposizione normativa (art. 5-bis) l'onere sarebbe stato proprio della parte opposta, a pena di improcedibilità.

3.2.1. Ciò premesso, anche alla luce di alcune interessanti recenti pronunce di merito (cfr. ad es. Trib. Termini Imerese, Sentenza n. 846 del 10.06.2025; Trib. Modena, Ordinanza 22.01.2024), bisogna però anzitutto rilevare la differenza ontologica tra una ordinaria opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. La prima è infatti considerata unanimemente una prosecuzione del giudizio monitorio, nell'ottica di un "*giudizio di primo grado bifasico*". E pertanto, sia in base alla nota Cass. Civ. SSUU Sentenza 19596/2020, sia in base alla successiva normativizzazione all'art. 5-bis, D. Lgs. 28/2010, l'onere di attivazione è della parte opposta. L'opposizione tardiva, invece, è un rimedio eccezionale e autonomo, introdotto per contrastare un provvedimento ormai stabile e definitivo. In questo caso sarà allora l'opponente, in quanto ordinario attore, a dover attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, perché la domanda è proposta al fine di "demolire" un titolo già formato e consolidato. La mancata attivazione della mediazione in questo caso comporterebbe l'improcedibilità dell'opposizione, senza intaccare la stabilità del titolo ingiuntivo. Una conclusione diversa sarebbe incoerente, poiché consentirebbe di travolgere un titolo definitivo per la sola mancata attivazione di una condizione di procedibilità, prima ancora di valutare il merito della controversia. Con ingiustificata compressione del principio di stabilità dei provvedimenti giurisdizionali.

3.2.2. Per cui, nel caso di specie, l'onere di attivarsi sarebbe stato comunque addirittura di parte opponente e non di parte opposta, mentre al contrario si è attivata prudenzialmente parte opposta mentre parte opponente ha espresso dichiarazione di non adesione alla mediazione (cfr. all. 1 alla seconda memoria integrativa di parte opposta) per asserita incompetenza territoriale.

3.3. Comunque, come noto, la mancata attivazione della parte onerata avrebbe comportato la necessità di mandare le parti in mediazione, fissando successiva udienza all'esito della stessa. Come solo cennato nell'ordinanza del 19.03.2025, si è ritenuto non necessario questo passaggio, in quanto si ritiene che la mediazione si sia comunque utilmente svolta.

3.3.1. L'attività di mediazione, sebbene su impulso di parte opposta, si è svolta innanzi all'organismo di mediazione come non contestato tra le parti e come documentato dalle stesse negli allegati alle memorie integrative (recanti, tra gli altri: comunicazione del 20.01.2025 di avvenuto deposito dell'istanza di mediazione del 17.01.2025 e fissazione della data del primo incontro tra le parti per il 17.02.2025 alle 16:00 in modalità telematica, comunicazione della fissazione dell'incontro alla parte opponente, dichiarazione di non adesione della parte opponente, verbale negativo di mediazione del 17.02.2025). In quest'ottica, l'eccezione di parte opponente in ordine all'asserita incompetenza territoriale dell'organismo in quanto avente sede a Roma (con conseguente irrilevanza dell'attività svolta) è infondata, in quanto, per quanto qui di interesse, dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che l'organismo in discorso è regolarmente iscritto all'Albo ministeriale con numero di registro 635 (cfr. all. 2 alla terza memoria integrativa), e risulta avere regolarmente risultanti dal registro telematico anche tre sedi secondarie a Caltanissetta (cfr. all. 3 alla terza memoria integrativa). Tale dato risulta confortato anche dalla documentazione proveniente dall'Organismo, per cui nella comunicazione di avvenuto deposito e fissazione di incontro, nonché nella comunicazione all'altra parte si faceva riferimento ad una sede di

competente di Caltanissetta "*in accordo generale stipulato con altro Organismo di Mediazione regolarmente iscritto presso il Ministero della Giustizia.*". Ed in fondo coerentemente risulta anche da uno degli *screenshot* del sito dell'Organismo prodotti da parte opponente in all. 2 alla terza memoria integrativa, in cui, con riferimento alla sede di Caltanissetta, v'è l'espressione "*in accordo generale*". Sul punto, parte opposta bene produce in all. 1 alla seconda memoria integrativa la Circolare 27 novembre 2013 del Direttore Generale della Giustizia Civile, che in materia di sedi e competenza territoriale ex art. 4, comma 1, D. Lgs. cit. prevede che sia sufficiente la presenza di una sede secondaria nella pertinente circoscrizione territoriale, che la sede sia stata comunicata al

Ministero vigilante, e che questo abbia provveduto alla relativa iscrizione o aggiornamento (cfr. pag. 2). Pertanto, ciò che risulta e che questo Giudice ritiene sufficiente è che l'organismo di mediazione abbia sedi secondarie regolarmente risultanti dall'Albo anche a Caltanissetta, e che alla sede di Caltanissetta si sia fatto regolare riferimento nella documentazione di svolgimento della procedura. Ogni ulteriore deduzione ed elemento istruttorio eventualmente volto ad argomentare un eventuale carattere fittizio delle suddette sedi secondarie e alla relativa incidenza sulla competenza territoriale del mediatore esula dalla pertinenza rispetto all'oggetto del presente giudizio, che non attiene ad indagini sull'eventuale mancata corrispondenza a verità di ciò che è espresso da pubbliche risultanze, in conformità alla disciplina sopra menzionata.

3.3.2. Quanto sopra determina una valutazione di non giustificazione del motivo di mancata comparizione al primo e unico incontro di mediazione ad opera di parte opponente. Questo, unitamente al fatto che, nel caso particolare di opposizione tardiva, avrebbe semmai dovuto attivarsi per la mediazione la stessa parte opponente, e considerando che, anche ove avesse voluto contestare la competenza territoriale, ella avrebbe semplicemente potuto comparire all'incontro anche solo per esprimere la sua ragione di dissenso al fine di evitare le conseguenze di cui immediatamente si dirà, comporta la condanna di parte opponente ex art. 12-bis, D. Lgs. cit.:

- a) sia al necessario versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- b) sia (con valutazione discrezionale del giudice, da ritenersi comunque nel senso della condanna, sia perché è stato richiesto dalla controparte, sia perché la mancata comparizione anche solo per dedurre l'asserito vizio appare obiettivamente come un passaggio che poteva essere comodamente evitato, senza che la strategia difensiva ne venisse in alcun modo pregiudicata) alla condanna, in base al comma 3, in favore della controparte, per un importo che si stima equo comunque limitare nella misura di € 750,00.

4. Pertanto, alla luce delle precedenti argomentazioni, l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile e non è necessario esaminarla nel merito.

5. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al R.G.C.C. 12/2024 in epigrafe:

- 1) DICHIARA inammissibile l'opposizione.
- 2) CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte opposta, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, ai valori minimi in ragione della linearità della causa e della sua definizione su questione di tipo preliminare), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute.
- 3) CONDANNA parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
- 4) CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta, ex art. 12-bis, comma 3, D. Lgs. 28/2010, della somma di € 750,00.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Caltanissetta, 24.09.2025

Il Giudice
Dario Albergo

